

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FERIOLI, PUCCI DI BARSENTO, CAMBA, ALESI

Presentata il 26 febbraio 1969

Riliquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore degli ex dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante gli anni della seconda guerra mondiale ed in quelli immediatamente successivi il Ministero del tesoro non versò all'INPS i contributi assicurativi del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa. Ciò dipese sia dalle particolari condizioni in cui tale personale venne a trovarsi a seguito delle note vicende belliche, sia dal fatto che al termine del conflitto l'amministrazione dello Stato dovette compiere un complesso e lungo lavoro per la ricostruzione della posizione amministrativa dello stesso personale, dovuto anche al fatto che si dovettero reperire le relative documentazioni anche nei territori ex coloniali.

Quando tale lavoro venne portato a termine l'amministrazione competente — e cioè il Ministero del tesoro — cercò di definire le posizioni assicurative dei singoli interessati, versando all'INPS, sia pure con notevole ritardo, i contributi assicurativi relativi ai mede-

simi. L'INPS, però, non aderì alla richiesta di considerare valido il versamento di tali contributi eccependo, ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che « I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati » e che, ai sensi dello stesso articolo di legge, « Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione ».

In considerazione di ciò e al fine di consentire la regolarizzazione delle posizioni assicurative per tutto il personale di cui trattasi, con legge 22 dicembre 1960, n. 1599, fu autorizzato l'accreditamento dei contributi in questione, in deroga all'articolo 5 del regio decreto-legge del 1935 sopra citato. Infatti, l'articolo 6 di quella legge stabilì che « Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre

1954, n. 1451, e del personale di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie e senza interessi di mora ».

Senonché, l'INPS riconobbe l'accREDITAMENTO di detti contributi, al fine dell'aumento della pensione, a decorrere dalla data in cui il Ministero del tesoro aveva effettuato il loro versamento. Ciò, perché l'INPS ritenne di non poter derogare, nemmeno per il personale in questione, all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, contenente le norme di attuazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Infatti, tale articolo dispone: « Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato, sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, sempre che nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato il tardivo adempimento ».

È accaduto così che l'ex personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli altri enti di cui si è detto gode della pensione corrispondente anche ai contributi versati in ritardo all'INPS dal Ministero del tesoro, ma soltanto a decorrere dalla data in cui lo stesso Ministero versò tali contributi. Di conseguenza per coloro che maturarono il diritto alla pensione prima di tale data, l'aumento della pensione non è stato concesso per gli anni intercorrenti tra la data del pensionamento e quella del versamento fatto in ritardo dalla amministrazione dello Stato.

Il Ministero del tesoro nel passato più volte ha assicurato la presentazione di un apposito disegno di legge per rendere inoperante l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818, il cui disposto, come si è visto, impedisce all'INPS, malgrado ogni benevola considerazione, di far luogo alla riliquidazione delle pensioni del personale di cui trattasi per periodi pregressi rispetto alla data del primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificata la regolarizzazione della posizione assicurativa da parte del Ministero del tesoro.

Tale disegno di legge, però, non è stato ancora presentato in Parlamento, donde il motivo della presente iniziativa legislativa alla quale ci auguriamo non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, gli ex dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa hanno diritto alla riliquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per periodi pregressi rispetto alla data del primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificata la regolarizzazione della posizione assicurativa da parte del Ministero del tesoro.